



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA

sent.

r.g. 1026/2016

Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente

cron.

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1026/2016 R.G.,

rep.

promossa da

[redacted] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, con Avv. R. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

[redacted] di [redacted] s.p.a., con Avv. A. [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17/01/2019, che deve intendersi qui richiamato

OGGETTO:

BANCARI
(DEPOSITO
BANCARIO,
CASSETTA DI
SICUREZZA,
APERTURA DI
CREDITO
BANCARIO)

MOTIVI DELLA DECISIONE

NOVASAIGA S.R.L. in liquidazione, ammessa al concordato preventivo dal Tribunale di Pisa nella procedura n. 25/10 c.p. ha chiesto: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la convenuta [redacted] di [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [redacted] al pagamento della somma di € 128.781,67, per i titoli e le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo,



a favore della società ██████████ S.R.L. in liquidazione, ammessa al concordato preventivo dal Tribunale di Pisa, in persona del Curatore Speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., nominato dal Tribunale di Pisa, e del Liquidatore Giudiziale, con vittoria di spese del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge".

A fondamento della domanda, ha dedotto di intrattenere con l'istituto di credito convenuto un rapporto di conto corrente bancario di concessione di affidamenti bancari e che l'istituto di credito, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte della società ██████████ srl, avvenuta in data 23.12.2010 (poi ammesso con decreto n.25/10 del 12.01.2011), ha proceduto ad incassare le seguenti somme che erano state versate sul c/c intestato alla Novasaiga da clienti di quest'ultima: a) Da ██████████ ██████████, in data 31.12.2010, l'importo di € 2.626,27; b) Da ██████████ srl, in data 10.1.2011, l'importo di € 3.482,60; c) Da ██████████ srl in data 31.1.2011 l'importo di € 6.637,46; d) Da ██████████ spa in data 31.12.2010 l'importo di € 9.351,32; e) Da ██████████ srl in data 31.1.2011 l'importo di € 4.844,11; f) Da ██████████ spa in data 31.1.2011 l'importo di € 7.186,22; g) Da ██████████ srl in data 31.1.2011 l'importo di € 7.916,67; h) Da ██████████ srl in data 31.1.2011 l'importo di € 5.212,77; i) Da ██████████ i sas in data 5.2.2011 l'importo di € 312,48; j) Da ██████████ srl in data 10.2.2011 l'importo di € 3.587,36; k) Da ██████████ spa in data 28.2.2011 l'importo di € 12.521,42; l) Da ██████████ srl in data 10.3.2011 l'importo di € 181,31; m) Da ██████████ srl in data 20.1.2011 l'importo di € 14.000,00; n) Da ██████████ srl in data 21.2.2011

l'importo di € 14.000,00; o) Da ██████████ srl in data 21.3.2011 l'importo di € 14.590,00; p) Da ██████████ srl in data 10.3.2011 l'importo di € 674,10; q) Da ██████████ srl in data 10.3.2011 l'importo di € 219,00; r) Da ██████████ srl in data 27.12.2010 l'importo di € 7.174,68; s) Da ██████████ srl in data 10.1.2011 l'importo di € 12.529,53; t) Da ██████████ k srl in data 31.1.2011 l'importo di € 867,12, per un totale di € 128.781,67.

La banca si è costituita, eccependo il difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo al Curatore Speciale Dr. G. ██████████ il quale avrebbe agito in luogo del Liquidatore della ██████████ Sig. M. ██████████; nel merito, la convenuta ha sostenuto che la Novasaiga avrebbe conferito alla Banca mandato irrevocabile all'incasso che contempla il patto di compensazione e/o incameramento delle somme incassate a soddisfacimento dei crediti vantati dalla Cassa; ha comunque dedotto l'erroneità della somma richiesta, che ammonterebbe, invece, alla somma di € 127,914,42.

Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.

Non merita accoglimento l'eccezione preliminare articolata dalla parte convenuta: deve ritenersi, infatti, come emerge dalla procura alle liti allegata all'atto di citazione, che il Dott. ██████████ ██████████ abbia agito nella sua duplice funzione e qualità di Liquidatore Giudiziale e di Curatore speciale ex art. 78 c.p.c..

Ciò premesso in via preliminare, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.

La banca ha prodotto il contratto sottoscritto con l'attrice, munito di data certa anteriore alla presentazione della domanda di concordato.

Dal contratto, emerge che le parti abbiano concluso un mandato all'incasso delle somme versate dai debitori della società correntista, che la banca era delegata a riscuotere, e a trattenere in compensazione con il credito vantato nei confronti della correntista, fondato sull'affidamento accordato in conto corrente.

Parte attrice, come anticipato, deduce che le somme sopra indicate, versate da clienti della Novasaiga srl, siano state introitate dalla banca illegittimamente, in quanto il pagamento delle stesse sul conto corrente è avvenuto in data successiva alla presentazione della domanda di concordato preventivo.

È condivisibile la difesa articolata dalla parte attrice.

Inquadrando il rapporto fra le odierne parti in causa alla stregua di un "patto di compensazione", in base alla giurisprudenza di legittimità dovrebbe ritenersi che (Cass. n. 10548 del 7 maggio 2009) la compensazione non può operare quando i rispettivi crediti non siano entrambi preesistenti all'apertura della procedura concorsuale (in accordo con l'art. 56 L.F.); tale preesistenza manca qualora l'incasso del credito da parte della banca mandataria avvenga dopo la presentazione della domanda di concordato. Di conseguenza, qualora la riscossione del credito avvenga da parte del mandatario dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione e questa non può operare, anche se convenzionalmente pattuita (*"La Corte d'Appello ha correttamente richiamato il principio, da tempo consolidato in giurisprudenza, che richiede ai fini della compensabilità delle opposte ragioni di credito prevista dalla L. Fall., art. 56 - espressamente recepito per l'ipotesi di concordato preventivo dalla L.*

Fall., art. 169 – la preesistenza del momento genetico dei rispettivi crediti rispetto alla procedura concorsuale. Ma di tale enunciazione non ha fatto poi corretta applicazione nell'ambito della disciplina del mandato di cui non ha adeguatamente considerato la figura giuridica e gli effetti che ne discendono ai fini in esame. Il mandato all'incasso, infatti, come quello conferito nel caso in esame alla banca con facoltà di compensazione con gli scoperti di conto corrente del mandante, non comporta a favore della banca, a differenza della cessione, alcun trasferimento del credito di cui rimane titolare il mandante. Di conseguenza, solo al momento in cui viene incassata la somma da parte del mandatario sorge nei confronti di quest'ultimo l'obbligo di restituire quanto riscosso [...]”).

Quindi, nel mandato all'incasso con patto compensativo il “momento genetico” è da individuarsi con la riscossione delle somme (posteriore alla domanda di ammissione alla procedura di concordato) e non con la stipula del contratto (anteriore a tale domanda). In base alla condivisibile giurisprudenza citata dalla parte attrice, il conferimento del mandato all'incasso con facoltà di compensazione non consente di derogare al principio dettato dall'art. 56 l.f., richiamato dall'art. 169 l.f., in forza del quale la compensabilità delle opposte ragioni di credito richiede la preesistenza del momento genetico dei rispettivi crediti rispetto all'avvio della procedura concordataria (v. oltre alla citata Cass. 10548/09, Cass. 9030/95, Cass. 6870/94, Cass. 1182/81 e Cass. 974/99, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Prato, 23 settembre 2015, in www.ilcaso.it, Trib. Verona, 31 agosto 2015, in www.ilcaso.it, Trib. Reggio Emilia, 11 marzo 2015, in *Il fallimento*, 2015, 813, Trib. Ravenna, 22 ottobre 2014, in www.ilcaso.it, Trib.:



Milano, 28 maggio 2014, in www.ilcaso.it, Trib. Lucca, 21 maggio 2013, in www.ilcaso.it, App. Milano, 2 marzo 2001, in Banca borsa tit. cred., 2011, II, 552, Trib. Milano, 1 giugno 2000, in Il fallimento, 2000, 1302, App. Roma 15 marzo 1999, in Il fallimento, 1999, 815, Trib. Milano, 27 novembre 1997, in Banca borsa tit. cred., 1999, II, 344, Trib. Milano, 11 novembre 1993, in Gi., 1994, 3, 117, Trib. Sulmona, 9 luglio 1992, in Dir. fall., 1993, II, 552, Trib. Brescia 15 giugno 1989, in Il fallimento, 1989, 1256, Trib. Foggia, 2 aprile 1998, in Il fallimento, 1999, 205, Trib. Milano, 18 gennaio 1988, in Banca borsa tit. cred., 1989, II, 481, App. Milano, 17 maggio 1985, in Il fallimento, 1985, 1159, Trib. Milano, 11 giugno 1984, in Il fallimento, 1985, 60, App. Torino 14 settembre 1985, in Il fallimento, 1986, 1065, Trib. Torino 31 maggio 1984, in Il fallimento, 1986, 63, e Trib. Torino, 15 gennaio 1977, in Gi. comm., 1977, II, 866).

Del resto, è noto come la finalità del richiamo dell'art. 56 l.f. ad opera dell'art. 169 l.f. sia di impedire la soddisfazione di crediti anteriori alla domanda di concordato mediante la compensazione con debiti sorti in pendenza della procedura concordataria, in violazione della *par condicio creditorum* e del disposto dell'art. 168 l.f. (v. in proposito Cass. 578/07, nonché le già menzionate App. Milano, 23 febbraio 2016, e Trib. Verona, 31 agosto 2015, e, più di recente, Cass. sez. I, 25/09/2017, n. 22277, che conferma i principi esposti dal Tribunale di Firenze (decreto il 20 gennaio 2012), secondo cui, accertato che gli incassi erano avvenuti, ad opera della Banca, in forza di un mandato all'incasso, e quindi con valutazione dell'operazione al momento del singolo incasso, in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui



vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi della L. Fall., art. 56 (richiamato dall'art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale, chiarendo che *"Acquisita, quindi, la qualificazione in termini di mandato all'incasso, sebbene instauratosi di fatto, tra la Banca e la società poi fallita, del rapporto in forza del quale la prima aveva proceduto agli incassi che avevano portato alla riduzione del proprio credito come invocato nella domanda ex art. 93 legge fall., risulta pienamente condivisibile l'ulteriore affermazione del menzionato tribunale nella parte in cui, avvalendosi del già riportato principio sancito dalla Suprema Corte con la richiamata sentenza n. 10548 del 2009, che questo Collegio intende ribadire, aveva concluso nel senso che non era opponibile alla Curatela, nei limiti da quest'ultima indicati, la compensazione effettuata dalla Banca con riferimento a crediti da essa incassati, in virtù dell'appena descritto rapporto intercorso con la società poi fallita, dopo la suddetta domanda concordataria"*).

L'operazione economica intervenuta fra le odierne parti in causa, del resto, non è un mandato all'incasso con cessione del credito (e si tratterebbe comunque di cessioni non opponibili al concordato, in assenza della prova certa della avvenuta notifica ai debitori ceduti ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 45 L.F. e 2914 n. 2 c.c.).

Non è condivisibile la difesa articolata dalla convenuta in punto di attuale validità ed efficacia del rapporto obbligatorio, in quanto non risolto dal curatore ai sensi dell'art. 169 bis legge fallimentare: la fattispecie è anteriore all'inserimento nella legge fallimentare dell'art.



169-bis ad opera del D.L. 22.6.2012 n. 83 e, soprattutto, indipendentemente dalla attuale perduranza della relazione negoziale, deve in ogni caso ritenersi operante il divieto di compensazione, visto il richiamo dell'art. 169 legge fallimentare agli artt. 45 e da 55 a 63.

Non risulta oggetto di specifica contestazione il calcolo effettuato dalla convenuta in ordine alla somma effettivamente riscossa dall'istituto di credito dopo la presentazione della domanda di concordato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore ed alla natura della controversia, nonché all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di € 127,914,42, oltre interessi dalla domanda al saldo, e rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida, come da notula, in € 786,00 per spese, € 8.030,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Pisa, il 26/04/2019.

IL GIUDICE

Dott. Alessia De Durante

